



# GLOSSARIO

## Procedure d'insolvenza transnazionali nell'Unione Europea

"Cooperazione giudiziaria interprofessionale per un'applicazione efficace della direttiva europea sull'insolvenza"

## **Introduzione**

La prima parte del presente glossario riproduce i termini per i quali è fornita una definizione nella direttiva del 20 giugno 2019.

Queste definizioni hanno carattere obbligatorio per gli Stati membri e per i tribunali nell'interpretazione delle norme, con riserva dei necessari adattamenti al diritto di ogni Stato.

La seconda parte del glossario fornisce definizioni per i termini non esplicitamente definiti dalla direttiva ma che rientrano tra i concetti utilizzati. Queste definizioni non hanno naturalmente alcun carattere obbligatorio per gli Stati membri o per i tribunali, ma servono come guida alla comprensione delle regole e dei principi adottati.

## **Indice**

### **C**

Check-list

Contratto ineseguito

Convalida di un piano

### **D**

Debitore in difficoltà finanziarie

Debitore non spossessato

Detentore di strumenti di capitale

Dipendenti

### **E**

Eccessivo pregiudizio o danno agli interessi dei creditori

Esdebitazione integrale

### **F**

Finanziamento temporaneo

### **I**

Imprenditore

Insolvenza

### **M**

Micro, piccole e medie imprese

### **N**

Nuovo finanziamento

## **P**

Parti interessate

Piano di rimborso

Piano di ristrutturazione

Probabilità d'insolvenza

Professionista nel campo della ristrutturazione

Protezione del finanziamento

## **Q**

Quadri di ristrutturazione preventiva

## **R**

Regola di priorità assoluta

Ristrutturazione

Ristrutturazione trasversale dei debiti

## **S**

Sospensione delle azioni esecutive individuali

Strumenti di allerta

## **V**

Valore del debitore / valore dell'azienda

Verifica del migliore soddisfacimento dei creditori

Voto delle parti interessate

## **I. Termini definiti dalla direttiva (articolo 2)**

**Contratto ineseguito:** un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere nel momento in cui è concessa o applicata la sospensione delle azioni esecutive individuali;

**Detentore di strumenti di capitale:** una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista, nella misura in cui tale persona non sia un creditore. **Osservazione complementare:** un azionista può essere considerato come un creditore per il suo apporto in conto corrente nella società debitrice.

**Esdebitazione integrale:** l'impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i debiti che possono essere liberati, oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo o un piano di rimborso o entrambe le opzioni;

**Osservazione complementare:** si tratta di una misura preconizzata dalla direttiva agli Stati membri per facilitare il recupero di un imprenditore insolvente. Comporta una cancellazione totale o parziale dei suoi debiti in seguito a una procedura d'insolvenza. La direttiva prevede un periodo massimo di tre anni a partire dall'apertura di tale procedimento perché l'esdebitazione sia concessa automaticamente al debitore. Sono previste eccezioni in casi specifici, in base a un elenco non esaustivo, come una violazione sostanziale degli obblighi previsti da un piano, o una violazione dell'obbligo di informazione, nonché per alcuni debiti come quelli derivanti dalla responsabilità extracontrattuale del debitore o da un'obbligazione alimentare. Gli Stati membri possono prevedere altri casi di decadenza.

**Finanziamento temporaneo:** qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;

**Imprenditore:** la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

**Nuovo finanziamento:** qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione;

**Parti interessate:** i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori o le classi di creditori e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione;

**Piano di rimborso:** programma di pagamento di determinati importi in determinate date da parte dell'imprenditore insolvente a favore dei creditori, o il trasferimento periodico ai creditori di determinate parti del reddito disponibile dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione;

**Professionista nel campo della ristrutturazione:** la persona o l'organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere in particolare uno o più dei seguenti compiti:

- a) assistere il debitore o i creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;
- b) vigilare sull'attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferire all'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

**Osservazione complementare:** si utilizza anche il termine "amministratore delle procedure d'insolvenza".

**Ristrutturazione:** misure che, ai fini della ristrutturazione dell'attività del debitore, comprendono una modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività di un debitore o di qualsiasi altra parte della struttura finanziaria di un debitore, come la vendita di attività o parti dell'attività e, ove previsto dal diritto nazionale, la cessione dell'impresa in attività, nonché qualsiasi cambiamento operativo necessario, o una combinazione di questi elementi;

**Sospensione delle azioni esecutive individuali:** la sospensione temporanea, concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o applicata per previsione per legge, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione stragiudiziale dell'attivo o dell'impresa del debitore;

**Verifica del migliore soddisfacimento dei creditori:** la verifica che stabilisce che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato;

## **II. Termini non definiti dalla direttiva**

**Check-list:** un documento contenente tutti gli elementi richiesti e le condizioni di un progetto di piano di ristrutturazione per la presentazione alle parti interessate per il voto e la convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Questa check-list dovrebbe essere facilmente disponibile, specialmente per le PMI. È redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali di ogni Stato membro (art. 8- 2).

**Convalida di un piano:** decisione dell'autorità giudiziaria che conferisce esecutività a un piano adottato dalle parti interessate secondo la maggioranza prevista dalla legge o a un piano che non è stato adottato secondo queste regole ma che soddisfa le condizioni necessarie per renderlo esecutivo nei confronti dei creditori che non l'hanno approvato (art. 10).

**Debitore in difficoltà finanziarie:** un debitore che non è insolvente ma ha difficoltà di cassa, difficoltà di approvvigionamento, una perdita significativa di fatturato, una diminuzione del capitale sociale. I meccanismi di ristrutturazione preventiva sono idonei per questa situazione. L'insorgere di difficoltà finanziarie impone al debitore o all'amministratore della società di adottare misure di protezione per salvaguardare gli interessi degli azionisti e dei creditori, come l'attuazione di una procedura di ristrutturazione preventiva.

**Debitore non spossessato:** un debitore sottoposto a procedura preventiva o di insolvenza che conserva i suoi poteri sotto la supervisione di un professionista della ristrutturazione o di un amministratore delle procedure d'insolvenza e di un'autorità giudiziaria. Prosegue la propria attività con l'obiettivo di proporre un piano ai propri creditori. I poteri di gestione mantenuti dal debitore possono essere limitati in caso di cattiva gestione.

**Dipendenti:** dipendenti di un'azienda in difficoltà o già insolvente i cui interessi e diritti possono essere colpiti dall'apertura di una procedura preventiva o di insolvenza. Un piano di ristrutturazione non deve incidere sui loro crediti, che devono essere pagati come se non vi fosse alcuna procedura di ristrutturazione. Un piano può, tuttavia, comportare una modifica nel numero di dipendenti al fine di ripristinare la redditività dell'azienda, il che richiede un esame da parte dell'autorità giudiziaria. La direttiva prescrive tale esame laddove il piano comporti la perdita di oltre il 25% della forza lavoro (art. 10). Pertanto, è necessario che vengano informati i rappresentanti dei dipendenti quando un piano ha ripercussioni sull'occupazione (art. 13).

**Eccessivo pregiudizio o danno agli interessi dei creditori:** una delle condizioni previste che possono portare a contestare o respingere un piano di ristrutturazione, quando è necessario un nuovo finanziamento per attuare tale piano (art. 10). L'autorità giudiziaria deve garantire che questo nuovo onere non causi un pregiudizio o un danno eccessivo agli interessi dei creditori. La valutazione di tale danno spetta all'autorità giudiziaria al momento della convalida del piano.

**Insolvenza:** la situazione di un debitore che non è più in grado di fare fronte ai propri obblighi. La definizione è lasciata ai legislatori nazionali. Il termine si riferisce generalmente all'incapacità di un debitore di onorare i debiti arrivati a scadenza e talvolta a una situazione di sovraindebitamento, caratterizzata da passività che superano le attività. L'insolvenza è accompagnata dalla perdita di fiducia da parte delle banche e dei fornitori. Uno stato di insolvenza richiede che il debitore prenda provvedimenti quali una domanda di apertura di una procedura di insolvenza.

**Micro, piccole e medie imprese:** piccole imprese che richiedono misure adeguate. La direttiva lascia a ciascuno Stato membro il compito di definirle. Per le microimprese e per le PMI, gli stati non sono obbligati a definire classi di parti interessate. Questo tipo di impresa è determinato, in base alla legge di ogni stato, dalle dimensioni: fatturato o numero di dipendenti. Queste imprese sono gestite o come società commerciali o più spesso da imprenditori individuali. Riguardo a questo argomento, la Commissione europea ha adottato una raccomandazione (Rec. 2003/300/CE del 6 maggio 2003). Diverse leggi hanno diverse definizioni e criteri per l'applicazione di un particolare regime di insolvenza o, per esempio, per l'applicazione delle regole di rappresentanza dei dipendenti o per l'applicazione delle regole di contabilità semplificata.

**Piano di ristrutturazione:** un insieme di misure proposte dal debitore o in alcuni casi da un creditore per riorganizzare un'impresa in difficoltà. Questa riorganizzazione comporta la ristrutturazione del debito, lo scaglionamento del debito, la remissione del debito, la modifica del capitale sociale, eventualmente con una conversione del credito in azioni, la cessione di alcuni beni o di un ramo di attività e i licenziamenti per ragioni economiche. Il piano può anche includere una cessione globale dell'impresa o delle azioni della società debitrice. Il piano deve prevedere impegni finanziari presi dalla direzione o dai garanti per garantire la sua corretta attuazione. Un professionista della ristrutturazione o un amministratore delle procedure d'insolvenza è nominato dall'autorità giudiziaria per la sua attuazione.

**Probabilità d'insolvenza:** delicata situazione finanziaria di un debitore, caratterizzata da un rischio d'insolvenza imminente, se il debitore non intraprende azioni tempestive per porvi rimedio, quali la riduzione degli oneri finanziari e per il personale, la ricostituzione del capitale sociale o l'avvio di una procedura preventiva.

**Osservazione complementare:** si tratta di una misura preconizzata dalla direttiva agli Stati membri per facilitare il recupero di un imprenditore insolvente. Comporta una cancellazione totale o parziale dei suoi debiti in seguito a una procedura d'insolvenza. La direttiva prevede un periodo massimo di tre anni a partire dall'apertura di tale procedimento perché l'esdebitazione sia concessa automaticamente al debitore. Sono previste eccezioni in casi specifici, in base a un elenco non esaustivo, come una violazione sostanziale degli obblighi previsti da un piano, o una violazione dell'obbligo di informazione, nonché per alcuni debiti come quelli derivanti dalla responsabilità extracontrattuale del debitore o da un'obbligazione alimentare. Gli Stati membri possono prevedere altri casi di decadenza.



**Protezione del finanziamento:** garanzia concessa a un creditore per garantire che il finanziamento apportato al debitore non sia annullabile o inopponibile e benefici di un rango prioritario in caso di ulteriore insolvenza del debitore, e per evitare la responsabilità civile, amministrativa o penale a riguardo.

**Quadri di ristrutturazione preventiva:** meccanismi o procedure che permettono a un debitore in difficoltà di risanare la propria impresa attraverso negoziati con i propri creditori. In questo contesto può essere ordinata una sospensione provvisoria dei procedimenti individuali, al fine di facilitare la conclusione di un accordo. Questi meccanismi e procedure sono progettati per evitare l'insolvenza del debitore o porvi rimedio

**Regola di priorità assoluta:** principio di classificazione dei creditori in funzione del loro rango. È possibile derogarvi per raggiungere gli obiettivi del piano se i diritti delle parti interessate non sono indebitamente pregiudicati; in pratica, i creditori di una classe contraria al piano devono essere pagati per intero dal momento che una classe di rango inferiore avrebbe diritto al pagamento nell'ambito del piano.

**Ristrutturazione trasversale dei debiti:** un piano approvato dalla maggioranza prevista delle classi di parti interessate aventi diritto di voto diventa opponibile a chiunque ed è vincolante, in particolare, per i creditori oppositori. Se un piano non è approvato in conformità alle modalità e alla maggioranza previste, può essere approvato dall'autorità giudiziaria e reso efficace nei confronti di tutti i creditori, laddove sia stato approvato da almeno una classe di creditori garantiti o privilegiati e da un'altra classe di parti interessate e i creditori oppositori ricevano un trattamento favorevole almeno quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole rispetto a quello delle classi di rango inferiore (art. 11).

**Strumenti di allerta:** strumenti di informazione messi a disposizione delle imprese per avvisare i loro dirigenti di difficoltà finanziarie prevedibili o di un rischio di insolvenza. Questi strumenti d'informazione includono la fornitura di servizi di consulenza da parte di organismi pubblici o privati, informazioni fornite dal revisore dei conti, dalle autorità fiscali o dagli organismi previdenziali. La direttiva richiede agli Stati membri di facilitare l'accesso a questi strumenti per le PMI (art. 1).

**Valore del debitore / valore dell'azienda:** valutazione numerica di un'azienda in difficoltà. Se un piano di ristrutturazione è respinto dalle parti interessate, l'autorità giudiziaria può convalidare tale piano a determinate condizioni. Una valutazione numerica dell'impresa in quanto impresa in attività permette di valutare se i creditori che si oppongono al piano di ristrutturazione rischiano di essere privati di qualsiasi pagamento nel caso in cui venisse applicata la normale classificazione dei creditori nell'ambito di una procedura di liquidazione. Questo valore può essere determinato da una perizia in caso di contestazione e stabilito dall'autorità giudiziaria (art. 14).

Si distingue quindi tra il suo valore di continuità e il suo valore di liquidazione.

Il valore di continuità di un'impresa è determinato valutando le sue attività aggiornate tenendo conto della sua performance futura in termini di flussi finanziari, da cui si deducono le passività, comprese quelle fuori bilancio.

Il valore di liquidazione di un'impresa è determinato prendendo in considerazione le diverse attività immateriali e materiali di una società in difficoltà nel processo di liquidazione (valutazione prevedibile di queste attività in liquidazione) da cui si deducono i costi inerenti alla liquidazione e le passività totali stimate, comprese le passività derivanti dalla cessazione dell'attività.

**Voto delle parti interessate:** decisione delle parti interessate riunite in classi per votare il/i progetto/i di piano di ristrutturazione, secondo le regole di maggioranza stabilite dalla legge nazionale. Questa maggioranza non può superare il 75% dell'importo dei crediti delle classi in una classe o del numero di parti interessate in ogni classe (art. 9-6). Le condizioni del voto sono rese note alle parti interessate.

\*\*\*\*\*



**Funded by the European Union**  
**Finanziato dall'Unione Europea**

**In partenariato con:**



*Le opinioni e i pareri espressi sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o dell'École Nationale de la Magistrature (ENM). L'Unione Europea e l'ENM declinano ogni responsabilità al riguardo.*